

NOVITÀ FISCALI 2012/ La circolare 12 delle Entrate sui soggetti non onlus

Coop, Iva più cara da subito

Aliquota già al 21% sui servizi socio-assistenziali

DI FRANCO RICCA

va dal 4 al 21% già dall'inizio del 2013 sulle prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative generiche (non sociali e non Onlus). Con la medesima decorrenza l'aliquota minima è divenuta inapplicabile alle prestazioni rese da cooperative sociali Onlus direttamente ai fruitori finali, per le quali è ora previsto il solo trattamento di esenzione. Queste ipotesi, infatti, esulano dalla disposizione transitoria che mantiene il vecchio regime sulle operazioni effettuate in base a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2013, in quanto sono comprese nella sola previsione del n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al dpr 633/72, abrogata con effetto dal 1° gennaio scorso. E quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, con riferimento alle modifiche apportate dalla legge n. 228/2012 alla disciplina Iva dei servizi socio-sanitari prestati dalle cooperative. Com'è noto, l'art. 1, commi 488-490 della predetta legge ha:

1. abrogato il n. 41-bis) della tab. A/II allegata al dpr 633/72, che prevedeva l'aliquota del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative, assistenziali, rese a favore di determinate categorie deboli (anziani e inabili, minori, tossicodipendenti, ecc.) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti e convenzioni in genere;

2. introdotto il n. 127-undevices) nella tab. A/III, che assoggetta all'aliquota del 10% le prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter)

dell'art. 10, dpr 633/72, tra le quali quelle socio-sanitarie, assistenziali, ecc., rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di appalti e convenzioni in genere;

3. abrogato le disposizioni dei primi due periodi dell'art. 1, comma 331, della legge 296/2006, n. 296, che estendevano l'aliquota del 4% di cui al n. 41-bis) alle prestazioni indicate al punto 2 che precede, rese da qualunque tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente nei confronti del destinatario finale sia in esecuzione di appalti e convenzioni, e consentivano alle cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto, di optare in alternativa per il trattamento di esenzione se più favorevole.

Le modifiche, spiega la circolare, si sono rese necessarie per chiudere il procedimento d'infrazione già avviato dalla commissione europea, che ha rilevato l'incompatibilità comunitaria dell'aliquota del 4% sui predetti servizi in quanto introdotta dopo l'1/1/1991 (incompatibilità prospettata da ItaliaOggi del 21/12/2004). Di conseguenza, in base alle nuove disposizioni, possono applicare l'aliquota del 10% sulle prestazioni sociali solo le cooperative sociali e loro consorzi, e non anche le cooperative generiche, e limitatamente alle sole prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni, e non anche su quelle eseguite direttamente (in tal caso, l'unico trattamento resta quello di esenzione).

Riassumendo, la nuova disciplina prevede che le prestazioni socio-sanitarie, assisten-

ziali ed educative di cui ai nn. da 18) a 21) e 27-ter) dell'art. 10, rese da società cooperative, sono assoggettate ai seguenti diversi trattamenti Iva:

- esenzione, se rese da cooperative che abbiano la qualifica di Onlus (comprese le cooperative sociali in quanto Onlus di diritto), direttamente nei confronti del fruitore finale;

- aliquota 10% se rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni;

- aliquota ordinaria del 21% se rese da cooperative non Onlus, salvo che vi siano i requisiti per rientrare nel regime di esenzione ex art. 10.

Fatta chiarezza sulla nuova disciplina, la circolare ricorda poi che il comma 490 dell'art. 1 della legge 228/12 stabilisce che le modifiche si applicano alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati (ovvero rinnovati o prorogati) dopo il 31 dicembre 2013, per cui fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente continuerà ad applicarsi l'aliquota del 4%. Tuttavia, secondo l'Agenzia, l'abrogazione del n. 41-bis) della tab. A/II ha effetto già dall'1/1/2013, per cui le prestazioni «rese direttamente» nei confronti dei fruitori saranno assoggettate al regime di esenzione per le cooperative Onlus, mentre per le altre cooperative l'aliquota è quella ordinaria; dalla schematizzazione contenuta nella circolare sembra però che queste ultime cooperative debbano già applicare l'aliquota ordinaria anche alle prestazioni rese in esecuzione di convezioni o appalti.

—© Riproduzione riservata—



Alcuni chiarimenti in materia di Iva

- Alle prestazioni socio-sanitarie rese delle cooperative generiche «non Onlus» si applica l'Iva con l'aliquota ordinaria dall'1/1/2013
- Sui servizi di gestione individuale di strumenti finanziari è dovuta l'Iva ordinaria dall'1/1/2013; resta ferma l'esenzione sulle operazioni fatturate precedentemente, salvo che le prestazioni non siano state né pagate né eseguite
- Cessionari e committenti devono comunicare sempre al fornitore il numero di partita Iva o di codice fiscale
- Sulla fattura redatta in lingua straniera tutti gli importi vanno indicati in euro
- Le cessioni intracomunitarie vanno fatturate come operazioni «non imponibili» entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione